

Sentenza n. 257/2018



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI SALERNO**

Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:

1. dr.ssa Alessandra Chianese

Presidente

2. dr. Gabriele Di Maio

Consigliere rel.

3. dr. Attilio Franco Orio

Consigliere

ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 07/05/2018 la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 454/2016 R. G. sezione lavoro, vertente

TRA

. S.R.L. parte rappresentata e difesa come in atti
dall'Avv. con domicilio eletto in

PARTE APPELLANTE

E

, parte rappresentata e difesa come in
atti dall'Avv. con domicilio eletto in

PARTE APPELLATA

Oggetto: Indennità sostitutiva della reintegrazione.



RAGIONI DELLA DECISIONE SULLE CONCLUSIONI DELLE PARTI

(art. 132 c.p.c.; art. 118 disp. att. c.p.c.)

1. Con sentenza n. 428/2016 pronunciata in data 11.3.2016 il Tribunale di Nocera Inf., in funzione di G.L., ha respinto l'opposizione proposta con ricorso depositato in data 26.1.2015 dalla **S.R.L.** avverso il D.I. n. 893/2014 emesso in favore di **a titolo di indennità sostitutiva della reintegrazione già in precedenza disposta dallo stesso Ufficio con ordinanza del 14.3.2013 non opposta.**

2. A sostegno del proprio convincimento, il Tribunale ha osservato, in particolare, che l'eccezione di decadenza sollevata dall'opponente ex art. 18, co. 3 della L. n. 300/1970 e ss. mod. era infondata, trattandosi di termine decadenziale riferito ad una sentenza di reintegra e non, come nella specie, ad una ordinanza.

3. Avverso tale sentenza la **S.R.L.** ha proposto tempestivo appello con ricorso depositato nella Cancelleria di questa Corte in data 30.6.2016, dolendosi del rigetto della opposizione e concludendo pertanto come in atti per l'accoglimento della stessa, in riforma, previa sospensiva, della gravata sentenza e con vittoria delle spese di lite del doppio grado, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.

4. Riepilogate le vicende di causa e le precedenti difese, l'appellante ha lamentato, in particolare, che erroneamente il primo giudice avrebbe ritenuto "che la reintegrazione in sede cautelare (ordinanza conclusiva della fase sommaria di cui alla L. Fornero) non è assimilabile all'ordine di reintegrazione disposto con la sentenza che decide sul licenziamento", trattandosi di provvedimento che, "ai sensi dell'art. 1 comma 48 della Legge 28.6.2012 n. 92", assume, in mancanza di opposizione, come nella specie, "valore di giudicato sostanziale".

Sicché, essendo stata l'ordinanza disponente la reintegra comunicata all'opposto nella stessa data 14.3.2013, sempre secondo l'appellante, l'esercizio del diritto di opzione per l'indennità sostitutiva avrebbe dovuto essere effettuato a pena dell'eccepita decadenza nei 30 giorni successivi, laddove la richiesta del



lavoratore riferita alla suddetta indennità era "pervenuta alla a mezzo raccomandata a/r solo in data 20 maggio 2013".

5. Instauratosi il contraddittorio, la parte appellata si è costituita dapprima con memoria depositata in data 28.9.2016 in risposta alla chiesta sospensiva e quindi con memoria depositata in data 26.4.2017 con la quale ha resistito al gravame e ne ha chiesto come in atti il disattendimento in quanto inammissibile, improcedibile e comunque infondato, con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.

6. Dichiаратosi non luogo a procedere sulla chiesta sospensiva all'udienza del 28.9.2016 e mutato l'originario relatore in quanto transitato ad altro Ufficio, infine, all'esito dell'odierna udienza fissata per la discussione, la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.

7. L'appello, benché ammissibilmente proposto in riferimento a quanto "pro tempore" prescritto ex art. 434 c.p.c. (e ciò anche alla luce del principio di diritto di recente esposto da Cass., SS.UU., sent. n. 27199/2017), nonché procedibile, è nel merito infondato e va quindi rigettato, per le ragioni di seguito esposte.

8. La questione sulla quale verte essenzialmente il gravame, e della quale sola deve quindi occuparsi, in virtù dell'effetto devolutivo dello stesso, la Corte, riguarda la estensibilità dell'eccepito regime decadenziale dettato ex art. 18, co. 3 della L. n. 300/1970 (come nov. ex L. n. 92/2012) facendo riferimento come "dies a quo" alla "comunicazione del deposito della sentenza" (ove anteriore all'"invito del datore di lavoro a riprendere servizio") anche all'ipotesi in cui, come nella specie, la reintegrazione del lavoratore sia stata disposta con ordinanza non opposta.

9. Ritiene la Corte che la negativa risposta del primo giudice sul punto sia pienamente condivisibile, senza che le deduzioni di parte appellante possano indurre un contrario convincimento, e cioè, al di là delle pur puntuale osservazioni di parte appellata circa la chiara interpretazione letterale ex art. 12 disp. prel. c.c., già in ragione del rilievo che le disposizioni in materia di decadenza sono soggette al principio di stretta interpretazione (cfr., "ex multis", Cass., SS. UU., Sentenza n. 5160 del 16/03/2015, nonché, proprio in tema di disciplina "Fornero", Cass., Sez. Lav., Sentenza n. 18403 del 2016, confermativa della sentenza n.

1457/2014, a medesimo estensore, di questa Corte ed a sua volta richiamante Cass. 24.4.09 n. 9772).

10. Peraltro, la "ratio" ex art. 18, co. 3 della L. n. 300/1970 (come nov. ex L. n. 92/2012) nel disporre che "la richiesta dell'indennità deve essere effettuata entro trenta giorni dalla comunicazione del deposito della sentenza, o dall'invito del datore di lavoro a riprendere servizio, se anteriore alla predetta comunicazione" appare evidentemente finalizzata, in coerenza con i principi ispiratori della L. n. 92/2012 (specie nel voler porre rimedio alle situazioni di protratta incertezza consentite dalla previgente disciplina con possibili ripercussioni negative dei relativi tempi sulle aziende, anche per questo carenti di competitività in un contesto di economia globalizzata), ad evitare che la richiesta dell'indennità sostitutiva possa essere avanzata a distanza di eccessivo tempo dall'accertamento nel merito del diritto alla reintegrazione per statuizione con sentenza giudiziale, ovvero in forza di un provvedimento emesso all'esito di un compiuto giudizio di merito.

11. Situazione, questa, che tuttavia palesemente non ricorre nel caso dell'ordinanza che viene emanata, non all'esito di un compiuto giudizio di merito ma solo a seguito di accertamenti sommari, ai sensi dell'art. 1, co. 49 della L. n. 92/2012, e che è quindi naturalmente solo provvisoria e potenzialmente soggetta a più ampio rischio di rivedibilità anche per deduzioni e prove ulteriori nel completamento dello stesso giudizio (cfr. Cass, Sez. Lav., Sentenza n. 25046 del 11/12/2015; Cass, Sez. Lav., Sentenza n. 27655 del 21/11/2017), mentre è solo eventualmente e residualmente soggetta a stabilizzazione per effetto di mancata opposizione.

12. Per le suesposte, ed assorbenti, considerazioni, l'appello è quindi infondato e va conseguentemente rigettato, con conferma della sentenza impugnata e con declaratoria della sussistenza dei presupposti per la debenza, ex art. 1, co. XVII L. n. 228/2012, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione come sopra proposta.

13. Le spese del presente grado possono essere interamente compensate tra le parti in ragione della assoluta novità della questione trattata.

P. Q. M.

La Corte così provvede:



- a) rigetta l'appello;
- b) dichiara, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti per la debenza da parte appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per detta impugnazione;
- c) compensa per intero tra le parti le spese processuali del presente grado.

Così deciso in Salerno, il 07/05/2018

Il Consigliere est.

Dr. Gabriele Di Maio

Il Presidente

Dr.ssa Alessandra Chianese

